

**SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO
PRESSO EDIFICI DI PROPRIETA' ALER O
DA ESSA GESTITI
"SPURGHİ FOGNARI"**

***Ambiti territoriali
UOG di Bergamo (Lotti A,B,C,D)
UOG di Lecco (Lotto E)
UOG di Sondrio (Lotto F)***

**Allegato n. 02
CAPITOLATO D'ONERI**

ART. 1 - OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO

Sono oggetto del presente Capitolato tutte le prestazioni e somministrazioni occorrenti per il Servizio di pulizia delle fosse biologiche e degli impianti di depurazione, e per il disintasamento delle tubazioni fognarie e video ispezione che, tempo per tempo, si renderanno necessarie presso gli edifici di proprietà dell'ALER di Bergamo Lecco Sondrio o da essa gestiti nel territorio delle Province di Bergamo, Lecco e Sondrio, inseriti negli elenchi consistenze allegati.

Il patrimonio immobiliare presso il quale sarà svolto il servizio oggetto della presente procedura potrà subire variazioni in aumento o diminuzione. Tale condizione viene accettata dall'appaltatore e non potrà costituire motivo di riserva alcuna.

L'Affidatario, essendo gli edifici abitati o in ogni caso utilizzati, dovrà tener conto delle esigenze degli occupanti e coordinarsi, quando necessario, con loro, in collaborazione con gli Uffici A.L.E.R. per un soddisfacente espletamento del servizio e per limitare al massimo i disagi a carico degli utenti.

Per far fronte agli interventi più urgenti è prevista e compresa la **REPERIBILITA'** della Ditta Affidataria, proprie maestranze, mezzi d'opera e quant'altro necessario che la Ditta è tenuta a garantire in ogni giorno di calendario nessuno escluso, festività comprese.

Il servizio è sempre e comunque espletato secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l'articolo 1374 del codice civile.

ART. 2 - IMPORTO DEL SERVIZIO

L'importo presunto biennale del Servizio si articola come segue:

LOTTI	BASE D'ASTA SOGGETTO A RIBASSO		ONERI DELLA SICUREZZA	TOTALE
	SERVIZIO A MISURA	REPERIBILITA' A CORPO		
LOTTO A – ZONA A BERGAMO	85.000,00	875,50	2.550,00	88.425,50
LOTTO B – ZONA B BERGAMO	85.500,00	880,65	2.565,00	88.945,65
LOTTO C – ZONA C BERGAMO	86.000,00	885,80	2.580,00	89.465,80
LOTTO D – COMUNE BERGAMO	30.000,00	309,00	900,00	31.209,00
LOTTO E – LECCO E PROVINCIA	89.648,07	923,37	2.689,00	93.260,44
LOTTO F – SONDRIO E PROVINCIA	10.000,00	103,00	300,00	10.403,00
TOTALI	386.148,07	3.977,32	11.584,00	401.709,39

oltre ad IVA in misura di legge.

L'incidenza della manodopera è pari al **45%** e quantificata in **€ 178.979,43**.

Come evidenziato nella tabella soprastante, nell'importo a base d'asta soggetto a ribasso, è ricompreso un compenso forfettario annuo fisso a fronte della prevista **reperibilità**.

ART. 3 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO – PREZZI UNITARI

S.01 Compenso forfettario fisso a fronte della prevista reperibilità, calcolato in percentuale sull'importo del servizio su 24 mesi : a corpo

S.01.01	LOTTO A	€	875,50
S.01.02	LOTTO B	€	880,65
S.01.03	LOTTO C	€	885,80
S.01.04	LOTTO D	€	309,00
S.01.05	LOTTO E	€	923,37
S.01.06	LOTTO F	€	103,00

S.02.a	Importo fisso per cadauno intervento di cui agli artt. S.03.a e S.03.b:		
	a) ribassabile cadauno	€	130,00
S.02.b	Importo fisso per cadauno intervento di cui agli artt. S.03.a e S.03.b:		
	b) oneri della sicurezza cadauno	€	50,00

S.03.a Pulizia fosse biologiche ed impianti di depurazione:

Svuotamento fosse biologiche e impianti di depurazione a mezzo di automezzo con pompe di aspirazione, compreso l'onere dell'apertura e successiva chiusura dei pozzetti, il viaggio per portarsi sul luogo dell'intervento ed il viaggio di ritorno, il lavaggio di pulizia, il trasporto a rifiuto del materiale aspirato, l'onere di smaltimento in discariche autorizzate secondo le disposizioni e normative vigenti, la manodopera, le opere provvisorie ed ogni altro onere per dare il servizio perfettamente finito Valutata per tonnellata asportata e conferita all'impianto di depurazione

a) per quantità fino a 6 Tonnellate	cadauno	€	75,00
-------------------------------------	---------	---	-------

S.03.b Pulizia fosse biologiche ed impianti di depurazione:

Svuotamento fosse biologiche e impianti di depurazione a mezzo di automezzo con pompe di aspirazione, compreso l'onere dell'apertura e successiva chiusura dei pozzetti, il viaggio per portarsi sul luogo dell'intervento ed il viaggio di ritorno, il lavaggio di pulizia, il trasporto a rifiuto del materiale aspirato, l'onere di smaltimento in discariche autorizzate secondo le disposizioni e normative vigenti, la manodopera, le opere provvisorie ed ogni altro onere per dare il servizio perfettamente finito Valutata per tonnellata asportata e conferita all'impianto di depurazione

b) per quantità in eccedenza oltre le fino a 6 Tonnellate	cadauno	€	65,00
---	---------	---	-------

S.04.a Disintasamento e lavaggio tubazioni fognarie:

Sgorgo e lavaggio di tubazioni di fognatura orizzontali e verticali, con impiego di pompe montate su automezzo, compreso l'onere dell'apertura e successiva chiusura dei pozzetti e sifoni, il viaggio per portarsi sul luogo dell'intervento ed il viaggio di ritorno, la manodopera necessaria, le opere provvisorie ed ogni altro onere per dare le tubazioni perfettamente sgombrate e lavate, eseguito tanto per soli/singoli interventi di disintasamento quanto eventualmente ad integrazione di intervento di svuotamento fosse biologiche o impianti di depurazione.

a) per ora di effettivo lavoro sul posto	ora	€	45,00
--	-----	---	-------

S.04.b Disintasamento e lavaggio tubazioni fognarie:

Sgorgo e lavaggio di tubazioni di fognatura orizzontali e verticali, con impiego di pompe montate su automezzo, compreso l'onere dell'apertura e successiva chiusura dei pozzetti e sifoni, il viaggio per portarsi sul luogo dell'intervento ed il viaggio di ritorno, la manodopera necessaria, le opere provvisoriale ed ogni altro onere per dare le tubazioni perfettamente sgombrate e lavate, eseguito tanto per soli/singoli interventi di disintasamento quanto eventualmente ad integrazione di intervento di svuotamento fosse biologiche o impianti di depurazione.

b) oneri della sicurezza	ora	€	5,00
--------------------------	-----	---	------

S.05.a **Videoispezione**

L'attività comprende la video ispezione manuale o robotizzata, previa pulizia tramite Canal Jet della tubazione, nonché:

- posa eventuale segnaletica stradale ed eventuali sbarramenti provvisori del traffico in accordo con l'Ufficio di Polizia Municipale per permettere lo svolgimento delle operazioni in completa sicurezza;
- apertura / chiusura di tutti i chiusini che si rendessero necessari per l'esecuzione dei lavori, compreso l'accesso alle fognature per il rilievo della quota fondo tubo, delle dimensioni della condotta, e quant'altro necessario;
- compilazione del rapporto di videoispezione, con rilevamento progressivo delle distanze dei vari tratti, pendenza e documentazione fotografica dei punti significativi della videoispezione (allacciamenti, pozzetti, rotture, ecc.) per evidenziare situazioni anomale di particolare degrado dell'impianto e degli allacciamenti di pozzetti e utenze;
- fornitura di cd-rom in duplice copia, con la registrazione dell'avvenuta videoispezione, accompagnati da apposita relazione corredata da planimetria di riferimento, schemi identificati dei singoli tratti ispezionati, segnalazione e posizionamento delle principali caratteristiche od anomalie, documentati dalla stampa dei fotogrammi salienti;
- corretta chiusura delle ispezioni a lavori ultimati.

a) Per la sola chiamata di intervento	cadauno	€	50,00
---------------------------------------	---------	---	-------

S.05.b **Videoispezione**

L'attività comprende la video ispezione manuale o robotizzata, previa pulizia tramite Canal Jet della tubazione, nonché:

- posa eventuale segnaletica stradale ed eventuali sbarramenti provvisori del traffico in accordo con l'Ufficio di Polizia Municipale per permettere lo svolgimento delle operazioni in completa sicurezza;
- apertura / chiusura di tutti i chiusini che si rendessero necessari per l'esecuzione dei lavori, compreso l'accesso alle fognature per il rilievo dell'affondamento, delle dimensioni della condotta, e quant'altro necessario;
- compilazione del rapporto di videoispezione, con rilevamento progressivo delle distanze dei vari tratti, pendenza e documentazione fotografica dei punti significativi della videoispezione (allacciamenti, pozzetti, rotture, ecc.) per evidenziare situazioni anomale di particolare degrado dell'impianto e degli allacciamenti di pozzetti e utenze;
- fornitura di cd-rom in duplice copia, con la registrazione dell'avvenuta videoispezione, accompagnati da apposita relazione corredata da planimetria di riferimento, schemi identificati dei singoli tratti ispezionati, segnalazione e posizionamento delle principali caratteristiche od anomalie, documentati dalla stampa dei fotogrammi salienti;
- corretta chiusura delle ispezioni a lavori ultimati.

b) ora d'intervento	ora	€	100,00
---------------------	-----	---	--------

S.05.c **Videoispezione**

L'attività comprende la video ispezione manuale o robotizzata, previa pulizia tramite Canal Jet della tubazione, nonché:

- posa eventuale segnaletica stradale ed eventuali sbarramenti provvisori del traffico in accordo con l'Ufficio di Polizia Municipale per permettere lo svolgimento delle operazioni in completa sicurezza;
- apertura / chiusura di tutti i chiusini che si rendessero necessari per l'esecuzione dei lavori, compreso l'accesso alle fognature per il rilievo dell'affondamento, delle dimensioni della condotta, e quant'altro necessario;
- compilazione del rapporto di videoispezione, con rilevamento progressivo delle distanze dei vari tratti, pendenza e documentazione fotografica dei punti significativi della videoispezione (allacciamenti, pozzetti, rotture, ecc.) per evidenziare situazioni anomale di particolare degrado dell'impianto e degli allacciamenti di pozzetti e utenze;
- fornitura di cd-rom in duplice copia, con la registrazione dell'avvenuta videoispezione, accompagnati da apposita relazione corredata da planimetria di riferimento, schemi identificati dei singoli tratti ispezionati, segnalazione e posizionamento delle principali caratteristiche od anomalie, documentati dalla stampa dei fotogrammi salienti;
- corretta chiusura delle ispezioni a lavori ultimati.

b) oneri della sicurezza	ora	€	5,00
--------------------------	-----	---	------

ART. 4 - INVARIABILITA' DEI PREZZI

I prezzi dell'appalto si intendono fissi ed invariabili nel corso della durata del Servizio.

Il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara si intende applicato a tutti i prezzi unitari riportati all'art. 3 del presente capitolato ed alla reperibilità, al netto degli oneri di sicurezza, i quali, così ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantità.

ART. 5 - DURATA DEL SERVIZIO

Il servizio avrà durata di **ventiquattro mesi** a far data dalla sottoscrizione del contratto o dal verbale di consegna anticipata del servizio nel caso di consegna ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice dei contratti. Il Direttore dell'esecuzione del contratto provvede in via d'urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.

Il servizio terminerà decorsi ventiquattro mesi o comunque al raggiungimento dell'importo contrattuale. Il contratto potrà essere prorogato alle stesse condizioni contrattuali per il periodo strettamente necessario all'indizione di una nuova gara e al reperimento di nuovo operatore economico.

ART. 6 - MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

1. Il contratto è stipulato parte a corpo e parte a misura ai sensi degli artt. 3 comma 1 lett. dddd) e eeee) e 59 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i e dell'articolo 43, commi 6 e 7 del Regolamento generale.

Per le prestazioni a misura il prezzo convenuto può variare, in aumento o in diminuzione, secondo le quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all'articolo 106 del Codice dei contratti e le condizioni previste dal presente Capitolato.

Per le prestazioni a corpo il prezzo offerto rimane fisso e non può variare in aumento o in diminuzione, secondo la qualità e la quantità effettiva eseguita.

2. Il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata.

ART. 7 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:

- a. la relazione descrittiva del servizio
- b. il presente capitolato
- c. l'elenco prezzi
- d. l'elenco delle consistenze

- e. il DUVRI
- f. le polizze di garanzia
- g. l'offerta economica
- h. il Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali, approvato con DGR Lombardia X/1299 del 30/1/2014
- i. il Codice Etico di ALER BG-LC-SO

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti e in particolare:

- a) il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" e successive modifiche ed integrazioni
- b) il D.M. Infrastrutture e trasporti 7 marzo 2018, n. 49 "Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»";
- c) il Regolamento generale (D.P.R. 207/2010), per quanto applicabile;
- d) le Linee Guida ANAC;
- e) il D.Lgs. 81/2008 con i relativi allegati
- f) la Legge 13/08/2010 n. 136 s.m.i. in tema di tracciabilità dei flussi finanziari
- g) D.Lgs.10 settembre 2003, n. 276, Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30
- h) le norme applicabili in materia di contratti pubblici

ART. 8 - CAUZIONE DEFINITIVA

Per la sottoscrizione del contratto deve essere costituita garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 del Codice.

ART. 9 - VARIAZIONE CONTRATTUALE

Il contratto può essere modificato nei casi e alle condizioni previste dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.

In particolare il contratto può essere modificato, senza necessità di una nuova procedura, se il valore della modifica è al di sotto del 10 per cento del valore iniziale del contratto; in caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche.

La durata del contratto può essere modificata limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente.

In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante fino alla concorrenza massima del quinto dell'importo del contratto, alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

ART. 10 - MODALITA' DEL SERVIZIO

Gli interventi dovranno essere eseguiti entro i seguenti termini massimi:

- Interventi classificati **normali** (ovvero non espressamente classificati)
Entro **3 (tre)** giorni dall'ordine (con esclusione nel conteggio dei giorni festivi);
- Interventi classificati **urgenti**
Entro **8 (otto)** ore dall'ordine;
- Interventi classificati **urgentissimi**
Entro **4 (quattro)** ore dall'ordine.

Gli interventi saranno di norma disposti dagli Uffici A.L.E.R. mediante ordini scritti trasmessi via fax. Potranno tuttavia essere ordinati anche a voce telefonicamente con redazione dell'ordine scritto in momento successivo.

La Ditta Affidataria dovrà garantire l'esecuzione degli **interventi** per l'intero periodo, comprese le festività, nell'arco nell'intero arco orario giornaliero, ovvero 24h su 24 h, sette giorni su sette, 365 gg all'anno.

A tal fine la Ditta Affidataria sarà pertanto tenuta a garantire **per tutto il periodo del servizio**, anche al di fuori del normale orario di lavoro, **nell'arco orario giornaliero sopra riportato**, la propria **REPERIBILITA'** intesa come:

1) Reperibilità e pronta disponibilità del proprio personale, mezzi e attrezzature necessari alla esecuzione degli interventi;

2) Raggiungibilità telefonica via voce, via fax e via mail per l'inoltro degli ordini di intervento da parte degli Uffici A.L.E.R., come segue:

a. Via voce al recapito telefonico della propria sede ovvero eventualmente anche ad un ulteriore recapito telefonico che essa Ditta volesse indicare.

E' ammesso indicare un solo ulteriore recapito telefonico voce.

In ogni caso, all'uno o all'altro dei suddetti recapiti, dovrà rispondere direttamente un operatore con esclusione di ogni segreteria telefonica.

Qualora i recapiti facciano capo a telefoni cellulari é compito e responsabilità della Ditta Affidataria garantire in ogni momento la ricezione e sviluppo della chiamata.

b. Via fax al recapito telefonico di apparecchiatura fax presso la propria sede.

c. Via mail all'indirizzo di posta elettronica della Ditta.

Contestualmente all'inizio del Servizio affidato la Ditta Affidataria dovrà comunicare per scritto all'Azienda A.L.E.R. i suddetti recapiti : numero telefonico, indirizzo della Sede e indirizzo di posta elettronica, presso i quali è raggiungibile.

Contestualmente all'esecuzione dei singoli interventi dovrà essere redatta una bolla in duplice copia di cui una dovrà pervenire ad A.L.E.R. a cura della Ditta Affidataria controfirmata per accettazione dall'inquilino che verrà indicato di volta in volta dagli Uffici A.L.E.R. o, in via subordinata, da altro inquilino fra quelli il cui alloggio beneficia dell'intervento eseguito.

Sulla bolla dovranno essere indicati il numero dell'Ordine di intervento e la natura dello stesso, nonché i nominativi degli inquilini usufruenti della fossa biologica che viene svuotata ovvero della tubazione o colonna verticale o parte di essa che viene sgorgata o lavata (inquinili a monte del punto di ostruzione parziale o totale).

A richiesta la Ditta Affidataria sarà peraltro tenuta a fornire più dettagliate notizie relativamente alle circostanze che hanno reso necessario l'intervento.

Unitamente alla bolla, dovrà pervenire documento completo di ricevuta comprovante lo smaltimento del materiale aspirato in discariche autorizzate secondo le disposizioni vigenti.

Gli interventi potranno essere richiesti esclusivamente da A.L.E.R.; pertanto non si darà corso al pagamento di servizi richiesti direttamente dagli inquilini.

ART. 11- NORME GENERALI – OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELLA DITTA AFFIDATARI

La Ditta affidataria è tenuta ad osservare ogni norma vigente in tema di prevenzione ed infortuni, sicurezza, vaccinazioni ed igiene sul lavoro e ad impiegare maestranze regolarmente assicurate contro gli infortuni sul lavoro e che beneficino di tutte le previdenze di legge.

La somministrazione degli attrezzi alla mano d'opera e tutte le opere provvisorie necessarie all'esecuzione delle operazioni previste sono a carico della Ditta Affidataria.

La Ditta Affidataria dovrà procurarsi, a sua cura e spese, tutte le licenze ed i permessi occorrenti per l'esecuzione del Servizio, compresa la documentazione di legge necessaria per ottemperare alle disposizioni di legge in materia.

Resta inteso che la ditta aggiudicataria assume la responsabilità dei reflui di spurgo sin dal carico in autobotte.

La Ditta Affidataria è l'unica ed esclusiva responsabile di tutti gli eventuali danni causati ad amministrazioni pubbliche o private od a terzi, comunque derivanti dalla esecuzione delle operazioni oggetto del presente Capitolato d'onori.

E' escluso in via assoluta ogni compenso alla Ditta Affidataria per danni, anche dipendenti da terzi, ad opere eseguite, danni o perdite di materiali o attrezzi, danni alle opere provvisorie.

La Ditta Affidataria deve essere assicurata agli effetti della responsabilità civile nei confronti di terzi nel corso dell'esecuzione dell'appalto per un importo minimo di 500.000,00 euro, restando comunque pienamente responsabile di ogni eventuale danno a persone o cose dipendenti dal servizio affidato.

E' fatto obbligo alla Ditta Affidataria di provvedere alla perfetta pulizia di tutte le parti comuni e individuali interessate in qualche modo alle operazioni previste e di provvedere ad ogni ripristino di opere che si dovessero danneggiare.

Sono inoltre a carico della Ditta Affidataria:

1. Gli oneri relativi all'idonea predisposizione del luogo di intervento, in relazione alla natura ed all'entità del servizio da espletare, con impianti, ponteggi o palizzate, adeguatamente protetti, in modo da rendere sicuri il transito, la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori e di terzi, nonché per evitare qualsivoglia pericolo per gli occupanti degli stabili in cui si effettuano gli interventi.
2. Gli oneri relativi alla fornitura ed alla manutenzione dei cartelli di avviso, dei fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni legislative vigenti e dagli Uffici ALER a scopo di sicurezza.
3. L'obbligo di fare osservare le prescrizioni ricevute, avuto riguardo alla circostanza che gli interventi si svolgeranno in edifici abitati o occupati e che inoltre in ogni momento dovrà essere garantita l'agibilità degli spazi comuni per permettere il passaggio di persone e di automezzi.
4. Gli oneri relativi alla fornitura degli attrezzi alla manodopera impiegata e delle opere provvisorie necessarie nell'esecuzione dei lavori, e deposito degli stessi in luoghi concordati con gli Uffici A.L.E.R.
5. L'obbligo di provvedere alla fornitura di fotografie, videoispezioni ecc. richieste dagli Uffici ALER.
6. Gli eventuali danni derivanti dall'esecuzione dei lavori saranno a carico della Ditta Affidataria.
7. Ogni altro onere a carico della Ditta Affidataria, in particolare gli oneri riguardanti l'impiego e la sicurezza della manodopera, previsto dalla normativa vigente.

A.L.E.R. si intende comunque esonerata da ogni e qualsiasi responsabilità per sinistri dovuti ad inadempimenti della Ditta Affidataria, dei suoi dipendenti o dei suoi rappresentanti.

ART. 12 - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA

L'aggiudicatario è tenuto ad adottare tutte le misure necessarie per tutelare la sicurezza dei lavoratori e dei terzi in genere ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 2008 e s.m.i.

Anche ai sensi, ma non solo, dell'articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008, l'appaltatore è obbligato:

- A. ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008 e all'allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;
- B. a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli

infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell'osservanza delle disposizioni degli articoli da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto;

C. a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza;

D. ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.

Considerato che il committente è persona diversa dal datore di lavoro a cui verrà affidato il servizio spurghi, in osservanza del Testo Unico sulla Sicurezza, l'Aler Bergamo Lecco Sondrio ha predisposto il D.U.V.R.I., tenendo conto dei rischi da interferenze, recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard, relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del servizio spurghi fognari.

prima dell'inizio dell'esecuzione, dovrà integrare il predetto documento, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali.

Ai sensi dell'art. 26 comma 3-ter del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., al contratto sarà allegato il D.U.V.R.I. contenente l'indicazione delle misure necessarie per l'eliminazione dei rischi da interferenza tra le attività inerenti il servizio di cui trattasi.

Pertanto l'Appaltatore dovrà integrare il documento in forma standard redatto da ALER Bergamo Lecco Sondrio ed allegato al progetto di servizio, riferendolo ai rischi specifici da interferenza effettivamente presenti sui luoghi in cui verrà espletato l'appalto.

L'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'appaltatore, integra gli atti contrattuali.

L'appaltatore, in tutti i casi, non può iniziare o continuare l'espletamento del servizio se è in difetto nell'applicazione di quanto stabilito in tema di sicurezza.

ART. 13 - SUBAPPALTO

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.

L'eventuale subappalto non può superare la quota del **40 per cento** dell'importo complessivo del contratto.

Si applica l'art. 105 del Codice dei contratti e s.m.i.

La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi: a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa; b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore; c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

ART. 14 - MODALITA' DI PAGAMENTO

Per ogni intervento dovrà pervenire all'A.L.E.R. una nota informativa delle prestazioni eseguite.

Dopo le necessarie verifiche, A.L.E.R. provvederà ogni **tre mesi** alla contabilizzazione delle prestazioni eseguite.

ART. 15 - RITARDI E PENALITA' - PROVVEDIMENTI

Per ogni ritardo nell'esecuzione del Servizio rispetto ai tempi previsti potrà essere applicata una penale di Euro **100,00 (Euro cento)** per ogni ora oltre le tempistiche indicate all'Art. 10, e fino ad un massimo di **€ 400,00** per ogni intervento, al netto del ribasso d'asta, per ogni località interessata, calcolata dal momento della richiesta d'intervento in tutte le forme previste all'art. 10, tale penale verrà detratta dai crediti della Ditta Affidataria.

Qualora la Ditta Affidataria non ottemperasse alle prescrizioni contrattuali o facesse riscontrare manchevolezze nell'esecuzione delle prestazioni previste, A.L.E.R. avrà, in ogni momento, diritto di

provvedere mediante esecuzione d'Ufficio in danno a mezzo di altra Ditta. Per l'esecuzione di tali prestazioni A.L.E.R. farà uso delle somme che risultassero a credito della Ditta Affidataria.

Il ripetersi di qualsiasi inadempienza agli obblighi assunti darà facoltà ad A.L.E.R. di ~~Bergamo~~ rescindere il contratto con la Ditta Affidataria con un preavviso di 5 (cinque) giorni. In tal caso A.L.E.R. potrà affidare la continuazione dell'espletamento del servizio ad altra Ditta addebitando il maggior costo anche avvalendosi dei crediti risultanti a favore della Ditta Affidataria e fatta salva ogni azione legale per il recupero di maggiori danni.

ART. 16 - CONTENZIOSO - FORO DI COMPETENZA

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la stazione appaltante e l'appaltatore, che non si siano potute definire con l'accordo bonario ai sensi dell'art. 206 del D.Lgs. n. 50/2016, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Bergamo.

2. È esclusa la competenza arbitrale

In ogni caso la Ditta Affidataria non potrà rallentare o sospendere l'esecuzione del Servizio.

ART. 17 - CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA

Nell'esecuzione di appalti pubblici e di concessioni, gli operatori economici rispettano gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali.

1. L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

a) al personale impiegato nei lavori oggetto di appalti pubblici e concessioni si obbliga ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente (art. 30, comma 4 Codice);

b) i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;

d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

2. Ai sensi dell'articolo 30 del Codice, in caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore o dei subappaltatori, la Stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera.

3. In ogni momento la DL e, per suo tramite, il RUP, possono richiedere all'appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all'articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell'appaltatore o del subappaltatore autorizzato.

4. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008, nonché dell'articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, l'Appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L'Appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell'autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.

5. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'Appaltatore o degli eventuali subappaltatori(soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti,

professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell'articolo 5, comma 1, secondo periodo, della Legge n. 136 del 2010.

6. La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta l'applicazione, in Capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il soggetto munito della tessera di riconoscimento che non provvede ad esporla è punito con la 32 sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

ART. 18 DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA (DURC)

1. La stipula del contratto, l'erogazione di qualunque pagamento a favore dell'appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, il rilascio delle autorizzazioni al subappalto, il certificato di collaudo / di regolare esecuzione, sono subordinati all'acquisizione del DURC.

2. Il DURC è acquisito d'ufficio con modalità esclusivamente telematica ed in tempo reale dalla Stazione appaltante.

3. Il DURC ha validità di 120 (centoventi) giorni e nel periodo di validità può essere utilizzato.

4. Ai sensi dell'articolo 30 del Codice, in caso di ottenimento del DURC che segnali un inadempimento contributivo relativo a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, in assenza di regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante:

a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell'ammontare delle somme che hanno determinato l'irregolarità, se tale ammontare non risulti già dal DURC;

b) trattiene un importo corrispondente all'inadempimento, sui certificati di pagamento delle rate di acconto e sulla rata di saldo;

c) corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, la Cassa edile, quanto dovuto per gli inadempimenti accertati mediante il DURC, in luogo dell'appaltatore e dei subappaltatori;

d) provvede alla liquidazione delle rate di acconto e della rata di saldo, limitatamente alla eventuale disponibilità residua.

5. Fermo restando quanto previsto all'articolo 53, comma 1, lettera o), nel caso il DURC relativo al subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, la Stazione appaltante contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste la Stazione appaltante pronuncia la decadenza dell'autorizzazione al subappalto.

ART. 19 - TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI

. Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell'appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interessi di cui agli articoli 29, commi 1 e 2, e 30, e per la richiesta di risoluzione di cui all'articolo 29, comma 4.

2. Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento:

a) per pagamenti a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contrattanti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;

b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1;

c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.

3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere

eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.

4. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il CUP.

5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 6 della legge n. 136 del 2010:

a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;

b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, se reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 54, comma 2, lettera b), del presente Capitolato.

6. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

ART. 20 - DISCIPLINA ANTIMAFIA

Si applica il decreto legislativo n. 159 del 2011 in materia antimafia.

ART. 21 - PATTO DI INTEGRITÀ, PROTOCOLLI MULTILATERALI, DOVERI COMPORTAMENTALI

1. L'appaltatore, con la partecipazione alla gara, si è impegnato ad accettare e a rispettare i seguenti accordi multilaterali ai quali la Stazione appaltante ha formulato la propria adesione, che l'appaltatore medesimo ha dichiarato di conoscere:

- Codice etico della Stazione Appaltante
- Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali

2. Gli atti di cui al comma 1 costituiscono parte integrante del presente Capitolato; costituiscono altresì, per le parti che riguardano le fasi esecutive posteriori alla scelta del contraente, parte integrante del successivo contratto d'appalto anche se non materialmente allegati.

3. L'appaltatore, con la partecipazione alla gara, si è impegnato altresì, nel caso di affidamento di incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare i divieti imposti dall'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013.

4. L'appaltatore, con la partecipazione alla gara, si è impegnato infine, nel caso di affidamento di incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare e a far rispettare il codice di comportamento approvato con d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, per quanto di propria competenza, in applicazione dell'articolo 2, comma 3 dello stesso d.P.R.

ART. 22 - SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE

1. Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:

- a) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione del servizio e la messa in funzione degli impianti;
- b) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione del servizio;

2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione della verifica di conformità.

3. Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle somme per spese, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'appaltatore e trova applicazione l'articolo 8 del capitolato generale d'appalto.

4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sul servizio e sulle forniture oggetto dell'appalto.
5. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato si intendono I.V.A. esclusa.